



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 302

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 maggio 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	15
7 ^a - Istruzione	»	17
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	33

Sottocommissioni permanenti

RAI-TV - Accesso	Pag.	36
----------------------------	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 maggio 2010

195^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2209) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 63, che prevede la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati e organizzazioni internazionali, in attesa della decisione del giudice sovranazionale sull'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana. In particolare, sottolinea la necessità di evitare ricadute negative sul piano delle relazioni internazionali e di evitare che vi siano legittime aspettative destinate a estinguersi in caso di sentenza del giudice favorevole all'istanza dello Stato estero.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, ricorda che già durante l'*iter* legislativo che portò all'approvazione della legge ordinaria n. 124 del 2008, della quale fu relatore, svolse alcune riflessioni circa i rapporti tra le condizioni di esercizio dei poteri pubblici più eminenti e il controllo di legalità. In quella sede, ricordava che la ricerca di una soluzione normativa equilibrata, da molti anni ormai, era una preoccupazione diffusa tra gli attori politici, trattandosi di corrispondere a un'esigenza di certezza e stabilità. Nota che l'esigenza di assicurare una sfera di immunità a garanzia dei titolari di cariche politiche rappresenta un aspetto significativo e al contempo problematico del costituzionalismo liberaldemocratico. Da una parte, infatti, essa concorre al mantenimento di quel complesso sistema di equilibri tra diversi poteri che caratterizza lo Stato costituzionale di democrazia pluralista. Dall'altra parte, costituisce una limitazione del principio di legalità e del collegato principio di eguaglianza, che pure rappresenta un altro dei fondamenti costitutivi dello Stato costituzionale di democrazia pluralista.

Sottolinea che assicurare la coesistenza pacifica di più gruppi politici e sociali rappresenta la sfida centrale del costituzionalismo del Novecento. Da questa esigenza sono nati sia un'architettura istituzionale complessa e articolata, in cui il pluralismo degli organi costituzionali è la proiezione e la tutela del pluralismo politico e sociale, sia quegli strumenti di garanzia – primo fra tutti la rigidità della Costituzione – finalizzati ad assicurare la permanenza del pluralismo e la reciproca autonomia degli organi costituzionali. All'interno di questo complesso quadro politico-costituzionale, cessa l'antica equazione legalità-legittimità e la legittimazione del sistema complessivo riposa sulla compresenza e sull'equilibrio di legittimazione democratica degli organi elettivi, che devono essere posti nelle condizioni di attuare l'indirizzo politico sulla cui base hanno avuto il consenso elettorale. Oggi lo Stato di diritto vede due circuiti di decisione e di legittimazione, ciascuno dei quali è insostituibile. Vi è quello della politica, che trova la sua radice in elezioni libere e competitive e che postula l'autonomia degli organi politici investiti dal consenso elettorale e titolari del potere di indirizzo politico; accanto a esso vi è il circuito del diritto, che vede la legge staccarsi dal suo autore (il Parlamento) ed essere applicata attraverso l'interpretazione di giudici indipendenti.

Come comporre armonicamente le esigenze suddette, come assicurare che la tensione tra politica e magistratura non diventi eccessiva è una questione che deve essere affrontata. Più precisamente, in una democrazia pluralista ben funzionante, questo problema va risolto senza ignorare nessuno dei termini del problema e degli interessi costituzionali coinvolti e in

rapporto alle concrete circostanze storico-politiche. Si tratta di una questione antica, al fondamento della quale vi è, come è noto, il principio della separazione dei poteri che, dalla Rivoluzione francese in poi, regola il controllo e il bilanciamento tra i poteri dello Stato.

Osserva che l'equilibrio tra l'esigenza di garantire che l'eletto possa svolgere serenamente il compito di rappresentare la Nazione e la necessità di assicurare alla magistratura il potere di perseguire la commissione di reati ha trovato la sua composizione con lo strumento dell'autorizzazione a procedere. Fin dal Medio Evo, tale istituto fu concepito per garantire che l'attività del Parlamento non fosse sottoposta ad alcuna turbativa. E ciò in particolare negli anni dell'assolutismo, quando l'uso arbitrario delle accuse poteva essere utilizzato dal sovrano per comprimere le funzioni del Parlamento. Nel 1885 Erskine May scriveva, nel celebre Trattato su leggi, privilegi e consuetudini del parlamento inglese, che «il privilegio dell'immunità dall'arresto e da altre vessazioni è di un'antichità grande, e data molto probabilmente dalla prima esistenza del parlamento». Tale garanzia, che rispondeva appunto all'esigenza di tutelare l'esercizio della funzione parlamentare, rappresentò la massima espressione della concezione liberale dello Stato di diritto, ove pure si prospettò la possibilità di abusi. Già nel 1888, il costituzionalista e deputato torinese Attilio Brunialti scriveva che «i parlamenti tutelano, eccedendo sovente ogni misura, le prerogative giudiziarie dei loro membri, e intorbidano persino le acque, che dovrebbero sgorgare limpide e pure, della giustizia». Ciò sta a testimoniare, dunque, che anche lo Stato liberale di diritto non fu esente dal rischio di abusi personali, pur nella consapevolezza che la prerogativa parlamentare dell'immunità si giustificava solamente se funzionale alla difesa dell'istituzione parlamentare e delle sue funzioni sovrane.

Nella democrazia pluralista e nello Stato costituzionale novecentesco, persiste – anzi, potremmo dire, si aggrava – il problema del bilanciamento di diversi e contrastanti interessi. Rammenta che già nel corso dell'*iter* legislativo che portò all'approvazione della legge n. 124 del 2008, aveva osservato che compito del legislatore dovesse essere duplice. In primo luogo, in ossequio al principio della sovranità popolare, deve essere assicurata l'autonomia degli organi legittimati dal voto e, nello stesso tempo, proprio a garanzia del pluralismo, occorre porre dei limiti al potere della maggioranza. In secondo luogo, l'espansione del ruolo del giudiziario, la sua indipendenza e la sua forza impongono la ricerca di limiti al potere della magistratura, al fine di evitare che il regolare svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali politici possa essere bloccato da strumentali iniziative giudiziarie.

Le immunità dei titolari di cariche politiche si inseriscono nel quadro che si è ora tratteggiato. Esse non sono privilegi attribuiti alla persona fisica titolare dell'organo, ma vanno ricondotti nell'ambito delle «garanzie costituzionali». Come osserva la dottrina, «l'abuso che talvolta si è fatto di tali istituti non può avere come conseguenza quella di un loro azzeramento, pena il venir meno del [...] sistema di *checks and balances*, che rappresenta il fondamento stesso di un ordinamento costituzionale liberal-

democratico: ribadire la legittimità delle immunità costituzionali può essere invece il punto di partenza per una loro rilettura conforme con i dettati del costituzionalismo, che non ammette certo indiscriminate forme di impunità, ma discipline ragionate di sfere di sottrazione alla giurisdizione ordinaria, al fine di garantire il doveroso esercizio di funzioni costituzionalmente previste».

Ragioni polemiche e legittimi dissensi politici rendono la materia particolarmente controversa, ancor più oggi, alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale prima della legge n. 140 del 2004, poi della legge n. 124 del 2008. A maggior ragione s'impone dunque un tentativo accorto e misurato di risolvere la questione senza traumi istituzionali, verso un risultato che tragga origine da un confronto dialettico, pure se non necessariamente condiviso. La storia della democrazia repubblicana in Italia è stata segnata, in un momento assai critico, anche dalla cesura tra il sistema di garanzie degli eletti in Parlamento vigente fino al 1993 e il nuovo sistema, meno protettivo, adottato quell'anno con la revisione dell'articolo 68 della Costituzione. Da allora non si è ancora affermato un nuovo equilibrio e gli sconfinamenti di potere sono stati a volte anche molto sensibili, in entrambi i sensi. In Italia, poi, esiste un contrasto tra l'obbligatorietà dell'azione penale e l'enorme quantità di notizie di reato, che rischia di rimettere alla discrezionalità di ciascun pubblico ministero la scelta se e contro chi intraprendere l'azione penale. Il che può accentuare il rischio, o quanto meno il sospetto, di iniziative avventate o che possono intralciare il regolare svolgimento delle funzioni costituzionali. Così come non si dovrebbe accettare alcun intervento costringitivo verso l'esercizio della giurisdizione, se non nel canone del limite costituzionalmente fondato e legittimamente posto, allo stesso modo è bene tutelare almeno le figure più rappresentative del potere politico da incursioni, sempre possibili, della funzione giurisdizionale.

Osserva che una regola volta ad arginare tali possibili sconfinamenti è conosciuta, in forme diverse, in molti ordinamenti democratici: anche nel sistema italiano, come è noto, vi sono presidi costituzionali che regolano in modo specifico casi di responsabilità cosiddetta funzionale, come quelli degli articoli 90 e 96 della Costituzione, riferiti rispettivamente al Presidente della Repubblica e ai membri del Governo. In altri Paesi, come la Francia, vi è un'immunità estesa alla responsabilità penale di diritto comune per il Presidente della Repubblica, con una previsione di improcedibilità generale nel corso del mandato, laddove il Presidente, in quell'ordinamento costituzionale, presiede anche il Consiglio dei ministri. Così come, in altri Paesi, ad esempio la Repubblica federale di Germania, i parlamentari hanno la garanzia dell'autorizzazione a procedere verso ogni procedimento penale, e tale garanzia si applica anche al Cancelliere in quanto parlamentare. In Spagna, ancora, per il Primo Ministro che sia anche parlamentare è prevista l'autorizzazione a procedere, senza la quale il processo è sospeso.

In Italia, dunque, vi è stata un'evoluzione normativa, che ha toccato dapprima l'articolo 96 e quindi l'articolo 68, corrispondente a una sensibilità crescente verso la progressiva assimilazione, ma con alcune eccezioni rilevanti, alla giurisdizione comune. Tale processo è stato però accompagnato da spinte contraddittorie e da evidenti e ripetute pratiche abusive, a volte tali da poter compromettere seriamente l'esercizio legittimo e sereno di prerogative e doveri costituzionali. È per queste ragioni che, nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha tentato di introdurre nell'ordinamento istituti che potessero realizzare soluzioni equilibrate, risultanti dal bilanciamento tra diversi e talvolta opposti interessi, in cui sono coinvolti valori costituzionali.

Una prima soluzione normativa alla complessa questione fu tentata con la legge 20 giugno 2003, n. 140, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato». In essa si prevedeva che non potessero essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime, il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione; il Presidente del Senato della Repubblica; il Presidente della Camera dei deputati; il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione; il Presidente della Corte costituzionale. Si disponeva la sospensione dei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, come pure sospeso era il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.

Con la sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge. In quella sede, la Corte ebbe modo di definire la natura, la funzione e la portata della normativa impugnata, osservando che l'istituto previsto dalla legge non potesse rientrare tra le ipotesi di sospensione del processo penale, ossia di temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo. L'istituto della sospensione – secondo la Corte – non poteva essere oggetto di una disciplina generale, ma esclusivamente di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite. Se si prescinde da un caso previsto in un testo risalente (regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), mai sottoposto a scrutinio di costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo stato di guerra, tutte le altre sospensioni previste dall'ordinamento, secondo la Corte, soddisfano esigenze strettamente processuali e sono finalizzate a realizzare le condizioni perché il processo abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti. Tuttavia – ha proseguito la Corte in quella occasione – il fatto che la sospensione sia normalmente funzionale al regolare svolgimento del processo non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospen-

sioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali. Il bene che l'articolo 1 della legge n. 140 del 2003 poneva a giustificazione della sospensione era la garanzia del «sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche», che, secondo la Corte, costituisce un interesse «apprezzabile», meritevole di tutela. Tuttavia, nel momento in cui il legislatore sceglie di fornire una tutela all'interesse del sereno svolgimento delle funzioni suddette, egli dovrà assicurarsi che tale tutela avvenga «in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto». La Corte, in quell'occasione, ricordando che alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, censurò la normativa impugnata in quanto avrebbe creato un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge n. 140 del 2003 rispetto agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la Corte osservò che l'automatismo generalizzato della sospensione menomava il diritto di difesa dell'imputato, al quale era posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che poteva concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli poteva ritenere a sé favorevole, così rinunciando però al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 51 della Costituzione).

La Corte rilevò, inoltre, che veniva sacrificato il diritto della parte civile, la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, avrebbe dovuto comunque soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'articolo 75 del codice di procedura penale (il quale stabilisce che, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge). La Corte lamentò anche che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile avrebbe vulnerato il diritto di azione e di difesa e che la possibilità di reiterate sospensioni avrebbe leso il bene costituzionale dell'efficienza del processo. Ancora, la Corte fece notare che la legge n. 140 del 2003 accomunava in un'unica disciplina cariche diverse, non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingueva, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. La Corte osservò, infine, che la legge n. 140 del 2003 faceva salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, senza menzionare invece l'articolo 3, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, che aveva esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell'immunità accordata, nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ai membri delle due Camere (circostanza che ha fatto ritenere alla Corte che, nella norma-

tiva impugnata, si riscontrassero anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza).

All'inizio della XVI legislatura, il Parlamento è intervenuto nuovamente sulla materia, approvando la legge 23 luglio 2008, n. 124, recante «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato». La legge, composta da un solo articolo, differiva dalla disciplina dichiarata incostituzionale sotto alcuni profili, nel tentativo di recepire puntualmente i più significativi rilievi formulati dalla Corte costituzionale. In primo luogo, veniva prevista la possibilità per l'imputato di rinunciare in ogni momento alla sospensione (articolo 1, comma 2). Come detto, la Corte costituzionale aveva affermato che l'automatismo della sospensione prevista dalla legge n. 140 del 2003 violava il diritto alla difesa dell'imputato, che avrebbe dovuto scegliere tra il continuare a svolgere il proprio incarico sotto il peso di un'imputazione eventualmente grave e infamante e il dimettersi dalla carica ricoperta al fine di dimostrare in giudizio la propria innocenza.

Si stabiliva, inoltre, che, nel caso di sospensione, la parte civile, in deroga all'articolo 75, comma 3 del codice di procedura penale, potesse trasferire l'azione in sede civile, godendo di una «corsia preferenziale» (articolo 1, comma 6). La Corte costituzionale, infatti, aveva ritenuto che la precedente disciplina violasse i diritti della parte civile, la quale avrebbe dovuto comunque soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'articolo 75 del codice di procedura penale. La legge n. 124 del 2008 prevedeva, quindi, la non reiterabilità della sospensione, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura, e la non applicabilità in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni (articolo 1, comma 5). Anche in questo caso, si volle recepire un'osservazione della Corte, che aveva affermato che una stasi del processo, per un tempo indefinito e indeterminabile, avrebbe vulnerato il diritto di azione e di difesa e che la possibilità di reiterate sospensioni avrebbe leso il bene costituzionale dell'efficienza del processo. Veniva infine escluso il Presidente della Corte costituzionale dal novero dei beneficiari della sospensione, che continuava però a trovare applicazione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti delle Camere, ma non nei confronti dei membri degli organi da loro presieduti.

Con la sentenza n. 262 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della legge n. 124 del 2008, ravvisando la violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 138 della Costituzione, in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli articoli 68, 90, 3 e 96 della Costituzione. In questa ultima sentenza, la Corte costituzionale ha affermato che tutti gli istituti i quali – indipendentemente dalle forme e dalle denominazioni concretamente assunte – sono diretti a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali, attraverso la protezione dei titolari delle cariche ad essi connesse, costituiscono prerogative costituzionali o immunità in senso lato e pertanto devono essere regolati da norme di rango costituzionale. Tali prerogative si sostanziano, secondo la Corte, in una specifica protezione delle persone munite di sta-

tus costituzionali, tale da sottrarle all'applicazione delle regole ordinarie: esse presenterebbero la duplice caratteristica di essere dirette a garantire l'esercizio della funzione di organi costituzionali e di derogare al regime giurisdizionale comune. Secondo la Corte, la complessiva architettura istituzionale, ispirata ai principi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali. Al legislatore ordinario non sarebbe consentito, pertanto, alterare tale sistema né in *peius* né in *melius*. Tale conclusione, secondo la Corte, «non deriva dal riconoscimento di una espressa riserva di legge costituzionale in materia, ma dal fatto che le suddette prerogative sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale». Il legislatore ordinario potrebbe intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato. In altre parole, secondo la Corte, le prerogative in questione necessitano di un'adeguata copertura costituzionale, in primo luogo perché sono dirette a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali, attraverso la protezione dei titolari delle relative cariche, sia per atti funzionali sia per atti extrafunzionali. In secondo luogo, in quanto sono chiaramente «derogatori rispetto al principio di uguaglianza». D'altra parte, sempre secondo la Corte, trattandosi di immunità di notevole impatto sull'ordinamento, proprio perché entrano in rilievo interessi politici in senso stretto in un settore nevralgico di competenza del potere giudiziario, le valutazioni ad esse sottese e il bilanciamento delle contrapposte esigenze non possono che richiedere una sede costituzionale. Se così non fosse, se cioè non fosse chiara ed evidente la copertura costituzionale dell'immunità – afferma la Corte – potrebbe essere minato l'equilibrio tra i poteri dello Stato (cui nello specifico la misura della sospensione è funzionale e servente) e risulterebbe ingiustificato il profilo della disparità di trattamento, con lesione conseguente del principio di uguaglianza, dal momento che la prerogativa si risolverebbe in un mero beneficio *ad personam*. Richiamando le considerazioni svolte nella sentenza n. 24 del 2004, la Corte ha osservato, anche in questa più recente sentenza, che la sospensione prevista per i procedimenti penali relativi alle alte cariche dello Stato è finalizzata alla soddisfazione di un'esigenza extraprocessuale, consistente nella protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione, e cioè nell'apprezzabile interesse ad assicurare il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche. Secondo la Corte, tale sospensione ha dunque la *ratio* di proteggere la funzione pubblica, assicurando ai titolari delle alte cariche il sereno svolgimento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione di uno specifico *status* protettivo. Non verrebbe, dunque, in rilievo l'aspetto psicologico, individuale e contingente, della soggettiva serenità del singolo titolare della carica statale, ma solo l'obiettivo protezione del regolare svolgimento delle attività connesse alla carica stessa. Secondo la Corte, sussisterebbe, pertanto, il requisito proprio delle prerogative co-

stituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata, attribuendo ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo *status* protettivo, che non era desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative, era illegittima, sempre secondo la Corte, in quanto la legge ordinaria non costituiva fonte di rango idoneo a disporre in materia.

L'altro profilo censurato dalla Corte costituzionale riguarda la violazione del principio di uguaglianza. La disciplina di cui alla legge n. 124 del 2008 avrebbe creato un'evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a carico di funzioni pubbliche (articolo 54 della Costituzione) o, ancora più generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione). La Corte ha inoltre sostenuto che l'accertata violazione del principio di uguaglianza rilevasse sicuramente anche con specifico riferimento alle alte cariche dello Stato prese in considerazione: da un lato, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali; dall'altro, sotto quello della parità di trattamento di cariche tra loro disomogenee. Ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 24 del 2004, la Corte ha infatti affermato che le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire alle Camere – e non ai loro Presidenti – la funzione legislativa (articolo 70 della Costituzione) e di riconoscere al Governo – e non al Presidente del Consiglio dei Ministri – la titolarità dell'indirizzo politico ed amministrativo (articolo 95 della Costituzione). D'altro canto, la legittimazione popolare e la natura politica della funzione – che la relazione illustrativa all'Atto Camera n. 1442 indicava come gli elementi che accomunavano le cariche interessate – sono, secondo la Corte, elementi troppo generici, perché comuni anche ad altri organi, statali e non statali (quali, ad esempio, i singoli parlamentari o i ministri o i Presidenti delle giunte regionali o i consiglieri regionali), e pertanto inidonei a configurare un'omogeneità di situazioni che giustifichi una parità di trattamento quanto alle prerogative.

Ricorda che con la legge 7 aprile 2010, n. 51, il Parlamento ha approvato disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti per tale carica, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività coesistente alle funzioni di Governo. Tale istituto, che si estende anche ai Ministri, determina il rinvio del processo ad altra udienza, con conseguente sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio. La legge ha così introdotto una disciplina transitoria da applicarsi fino alla data di entrata in vigore

della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Dal momento che la legge sul legittimo impedimento è entrata in vigore il 21 aprile 2010, la legge costituzionale dovrà entrare in vigore, secondo quel disegno normativo, entro il 21 ottobre 2011. Occorre, peraltro, tenere conto dei tempi necessari per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, previsti per il procedimento aggravato di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Anche in considerazione di questo ulteriore intervento normativo, è stato presentato al Senato il disegno di legge costituzionale all'esame della Commissione affari costituzionali. Esso interviene nuovamente nella complessa materia, adottando una soluzione equilibrata che, oltre a recepire i rilievi che la Corte costituzionale ha formulato sulla legge n. 124 del 2008, introduce un regime articolato, finalizzato a bilanciare tutti i molteplici valori costituzionali coinvolti.

Innanzitutto segnala che il disegno di legge non modifica il testo della Costituzione. Le norme sulla sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato sono introdotte con una legge di rango costituzionale che però lascia inalterato, integrandolo, il sistema di garanzie configurato e definito dal Costituente. Certamente, la scelta di utilizzare lo strumento della legge costituzionale dimostra l'intenzione di recepire la prima e più significativa obiezione sollevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009, ovvero la necessità che l'istituto della sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, al fine di tutelare il sereno svolgimento delle funzioni connesse, sia introdotto con il procedimento di cui all'articolo 138 della Costituzione. Inoltre, tale sistema opera esclusivamente nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. La limitazione dell'efficacia soggettiva delle disposizioni sulla sospensione recepisce i rilievi che la Corte costituzionale ha sollevato sia nella sentenza n. 262 del 2009 sia nella precedente sentenza n. 24 del 2004. Sono esclusi i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, dal momento che la loro inclusione avrebbe determinato, sempre secondo la Corte, una ingiustificata differenza di *status* tra i Presidenti e gli altri membri delle due Camere.

Sono stati invece opportunamente inclusi tutti i Ministri, in quanto – come ha osservato la Corte – il vertice dell'Esecutivo è configurato dalla Costituzione esclusivamente come un *primus inter pares*. L'idea della posizione di preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri, spesso evocata nel dibattito politico e da una parte della dottrina, non avrebbe, secondo la Corte, alcun fondamento costituzionale, dal momento che il Premier non è l'unico titolare della funzione d'indirizzo del Governo, ma – come sancisce l'articolo 95 della Costituzione – si limita a mantenerne l'unità, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, il Presidente della Repubblica, il Presi-

dente del Consiglio dei ministri e i Ministri, durante lo svolgimento della carica o delle funzioni, non possono essere sottoposti a processo penale, qualora il Parlamento decida di disporre la sospensione del processo. Viene dunque introdotto un meccanismo che opera esclusivamente con riguardo a reati extrafunzionali, dal momento che, per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, già gli articoli 90 e 96 della Costituzione prevedono speciali regole giurisdizionali. Inoltre – e ciò costituisce un'indubbia novità rispetto ai precedenti interventi normativi in materia – la sospensione del procedimento non è automatica. La decisione, infatti, è rimessa al Parlamento. L'autorità giudiziaria indirizza una comunicazione alla Camera di appartenenza o, nel caso in cui l'alta carica non sia parlamentare, al Senato della Repubblica, e trasmette gli atti del procedimento. Entro il termine di novanta giorni, la Camera di appartenenza deve decidere sull'eventuale sospensione del processo. Per il Presidente della Repubblica, la decisione è adottata dal Parlamento in seduta comune. In caso di sospensione del processo è anche sospeso il corso della prescrizione dei reati: secondo il principio generale di cui all'articolo 159 del codice penale, la prescrizione riprenderà il suo corso dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Ribadisce che l'esclusione di ogni automaticità della sospensione rappresenta un elemento di particolare rilievo; l'ordinamento italiano ha già conosciuto un istituto analogo, l'autorizzazione a procedere che, fino alla revisione costituzionale del 1993, garantiva ai membri del Parlamento una tutela di natura ben più penetrante di quella contenuta nel disegno di legge in esame: il testo originario dell'articolo 68 della Costituzione prevedeva che, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento potesse essere sottoposto a procedimento penale. Il provvedimento attuale si limita invece a disporre *ex post* esclusivamente la sospensione dei procedimenti penali, senza autorizzazione preventiva e soltanto per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri. Rileva, inoltre, che l'eventuale sospensione non determina la paralisi di tutte le attività processuali connesse, ma viene salvaguardato il fondamentale diritto all'acquisizione delle prove: ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, può acquisire nel processo sospeso le prove non rinviabili.

Allo scopo di recepire un'ulteriore censura formulata dalla Corte costituzionale, il comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di evitare che la posizione della parte civile subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile, è previsto inoltre che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa sia trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine a comparire.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene, infine, una disposizione transitoria che estende la possibilità della sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vi-

gore della legge costituzionale, la quale, ai sensi dell'articolo 3, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il disegno di legge, che reca una riformulazione dell'articolo 74 della Costituzione, diretta a prevedere l'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente a una o più parti della legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa sussistere autonomamente. Si tratta di una procedura che consentirebbe un intervento più flessibile da parte del Capo dello Stato e insieme una maggiore cautela nei confronti di quelle disposizioni che non sono oggetto del rinvio e che possono applicarsi autonomamente. In proposito, ricorda la vicenda degli emendamenti che furono inseriti in un recente provvedimento d'urgenza in materia di sicurezza con il consenso del Governo, che però non furono sottoposti preventivamente all'attenzione del Presidente della Repubblica né furono oggetto dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione affari costituzionali.

La proposta di rendere più efficace il potere di rinvio del Capo dello Stato, tutelando nel contempo le deliberazioni delle Camere o del Governo in sede di promulgazione incide sul bilanciamento dei poteri costituzionali e dunque, a suo avviso, potrebbe essere considerata nell'ambito più generale di una possibile riforma della Costituzione, anche se si tratta di una disposizione che ha una sua autonomia.

Il senatore PARDI (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che all'esame del disegno di legge in titolo sia abbinato quello del disegno di legge n. 2208 (Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio «parziale» delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità), d'iniziativa del senatore Belisario e di altri senatori.

Il PRESIDENTE assicura che appena il disegno di legge sarà assegnato, sarà posto in esame congiuntamente al disegno di legge n. 797.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 maggio 2010

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 maggio scorso.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate, precisa che la copertura prevede l'utilizzo degli stanziamenti esposti in Tabella C relativi al Fondo unico per lo spettacolo. Il Fondo presenta disponibilità pari 418 milioni di euro nel 2010, 304,075 milioni di euro negli anni 2011 e 2012. La quota rimodulabile del piano interessato dalla clausola di salvaguardia è pari a circa il 96 per cento del totale delle risorse iscritte nel programma. La spesa rimodulabile è quindi pari a circa 441 milioni di euro. Precisa che la spesa incide sul Programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici». Sottolinea, infine, che la clausola di salvaguardia è improntata al principio secondo cui, il reperimento delle risorse per la clausola di salvaguardia deve avvenire nell'ambito del settore da cui scaturisce l'onere originario.

La senatrice CARLONI (PD) rileva come il decreto-legge rinvii a regolamenti attuativi questioni con evidenti profili finanziari non chiariti dal disegno di legge. Pertanto, ritiene che non vi siano rassicurazioni necessa-

rie a garantire che i regolamenti detteranno una disciplina coerente con le risorse attualmente disponibili per il settore.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che la copertura finanziaria del provvedimento è inidonea. Infatti, a fronte di un onere rigido, legato ad oneri di natura previdenziale, la copertura è a valere su un Fondo di Tabella C. Posto che la legge finanziaria può rimodulare ogni anno la suddetta Tabella C, ritiene che non vi sia certezza sulle risorse di copertura. Ritiene che tale tipologia di copertura non sia coerente con la nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI giudica necessario che il parere preveda l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri in relazione alle norme dell'articolo 5. Inoltre, per dar conto delle osservazioni formulate dalla senatrice Carloni, ritiene opportuno che i regolamenti di attuazione siano corredati da relazioni tecniche in modo da dimostrare la coerenza tra le norme recate e le risorse attualmente disponibili per il settore in questione.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 5 sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri. La Commissione osserva altresì che i regolamenti di attuazione dovranno essere corredati da relazioni tecniche in modo da dimostrare la coerenza tra le norme recate e le risorse attualmente disponibili per il settore in questione.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la suddetta proposta, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 27 maggio 2010

209^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Bondi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 25 maggio. Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché al titolo del provvedimento.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta anzitutto parere contrario sul Tit. 1. Giudica infatti incongruo limitare la titolazione del decreto-legge alle sole Fondazioni lirico-sinfoniche, atteso che esso comprende anche altri articoli di rilievo fra cui ricorda in particolare quello sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Il parere è contrario anche sui successivi 1.1 e 1.2, così come su tutti gli altri soppressivi di singole parti dell'articolo. Rammenta infatti che la necessità di un riordino del settore è condivisa da tutti. Invita pertanto le forze politiche a concentrare i propri sforzi sul perfezionamento delle relative modalità. Quanto agli emendamenti da 1.3 a 1.15, osserva che essi non sono privi di interessanti spunti di riflessione. La materia è tuttavia rimessa dal decreto alla potestà regolamentare del Governo. Ritiene quindi inopportuno legificarla ed in tal senso va inteso il suo parere contrario. Si augura tuttavia che i medesimi suggerimenti vengano riproposti in occasione dell'esame parlamentare dei suddetti schemi di regolamento, affinché possano essere discussi

nel merito in quella sede. Con particolare riguardo all'1.11 e all'1.12, rileva peraltro che il coinvolgimento delle Regioni è già ampiamente assicurato dal tavolo di concertazione.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27. In merito all'1.21, il parere è parimenti contrario in considerazione dei rischi connessi al rispetto degli attuali livelli occupazionali, atteso che alcune Fondazioni presentano un numero di dipendenti assai inferiore rispetto alla pianta organica. È invece favorevole all'1.28, che precisa un criterio indiscutibile. Il parere è indi contrario sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32. Quanto a quest'ultimo, egli manifesta peraltro stupore in ordine all'intenzione di escludere l'intervento di soggetti pubblici e privati dalle Fondazioni, che invece rappresenta un obiettivo da sempre sostenuto da tutte le forze politiche. Esprime poi parere favorevole sull'1.33 e sull'1.34, ponendo in luce come quest'ultimo si riferisca non solo al Teatro San Carlo di Napoli ma anche a tutti gli altri teatri con caratteristiche analoghe. Manifesta altresì parere contrario sugli emendamenti 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41. In ordine a quest'ultimo, rinnova peraltro il proprio stupore rispetto all'intenzione di escludere la partecipazione di privati finanziatori. Si dichiara invece a favore dell'1.42 e contrario all'1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47, relativamente al quale pone in luce la difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie. Dopo essersi espresso in senso contrario all'1.48 e 1.49, manifesta un orientamento favorevole sull'1.50, 1.51, 1.52 e 1.54. Sull'1.53 sarebbe senz'altro d'accordo, se vi fosse adeguata copertura finanziaria. Il parere è indi contrario sull'1.55, 1.56 e 1.57. Rispetto a quest'ultimo, sottolinea in particolare l'inopportunità di escludere la rideterminazione dei criteri di riparto del contributo statale, atteso che l'attuale si è rivelato senz'altro insoddisfacente. È indi favorevole all'1.58, 1.59 e 1.60, mentre è contrario all'1.61, 1.62, 1.63 (di cui evidenzia il potenziale costo), 1.64, 1.65 e 1.66. Con riferimento all'1.67, osserva che la materia è analoga a quello dell'emendamento 1.34 su cui ha già espresso parere favorevole. Invita quindi i presentatori ad unificare le due proposte. Si dichiara poi contrario agli emendamenti da 1.68 a 1.77, mentre condivide l'1.78, 1.79 e 1.80. In merito all'1.81, avverte che, alla luce del parere favorevole sui predetti 1.78, 1.79 e 1.80, se ne rende necessaria una riformulazione (1.81 testo 2), pubblicata in allegato alla presente resoconto. Quanto agli analoghi emendamenti 1.82 e 1.83, invita i presentatori a convergere sulla predetta riformulazione. Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91 e 1.92 (di cui rimarca il potenziale onere). Con riferimento all'1.93, evidenzia che esso verte su materia analoga all'1.51, su cui ha già manifestato un orientamento favorevole. Invita quindi i presentatori a convergere su una proposta unitaria. Dopo essersi espresso a favore anche dell'1.94, si dichiara contrario agli emendamenti 1.95, 1.96, 1.97 e 1.98. In merito all'1.99 si dichiara senz'altro favorevole alle finalità, sottolineando tuttavia la difficoltà di trovare la necessaria copertura finanziaria. Invita indi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.100, anche alla luce del fatto che diversi

principi in esso contenuti sono analoghi ad emendamenti su cui ha già espresso parere favorevole. Dopo aver manifestato netta contrarietà agli emendamenti 1.101 e 1.102, invita i presentatori a ritirare l'1.103, considerato che esso è volto a sopprimere importanti indicazioni procedurali in ordine all'approvazione dei regolamenti di delegificazione. Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 1.127, identico all'1.104, su cui il parere è evidentemente favorevole. Il parere è invece contrario sugli emendamenti da 1.105 a 1.108 (identici fra loro), ritenendo inopportuno irrigidire la concertazione con le Regioni. Il parere è analogamente contrario sugli emendamenti 1.109 e 1.110. Quanto ai successivi 1.111, 1.112, 1.113 e 1.114, tutti volti a modificare il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di regolamento, ritiene preferibile l'1.113. Invita quindi i presentatori delle restanti proposte a confluire su quest'ultimo. Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti da 1.115 a 1.122, rileva che gli emendamenti 1.123, 1.124 e 1.125 sono volti a modificare il termine di emanazione dei regolamenti. Al riguardo, ritiene preferibile l'1.124 (identico all'1.125) ed invita perciò i presentatori dell'1.123 a confluire su di esso. Raccomanda altresì l'approvazione del suo 1.128 (identico all'1.126) ed esprime parere contrario sull'1.0.1 e sull'1.0.2. Il parere è invece tendenzialmente favorevole all'1.0.3 e 1.0.4, salvo verificare l'idoneità della copertura finanziaria in sede di Commissione bilancio. Il parere è infine contrario sull'1.0.5, stante l'inopportunità di elargire finanziamenti aggiuntivi destinati a singole Fondazioni.

Il ministro BONDI esprime avviso conforme al relatore, richiamando tuttavia l'attenzione sugli emendamenti 1.31, 1.63 e 1.95 che introducono i principi di sinergia tra le Fondazioni, contribuzione da parte degli enti locali e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. In proposito riferisce di aver incontrato ieri i sovrintendenti delle 14 Fondazioni i quali svolgono un ruolo importante nella gestione e nei rapporti con i lavoratori. Essi hanno riconosciuto l'esigenza di un provvedimento normativo, che del resto è un atto di responsabilità del Governo su cui è in corso un confronto tra le forze politiche e tra gli operatori del settore. Conferma dunque che il testo non è affatto blindato, bensì aperto al contributo di tutti i soggetti coinvolti.

Dopo aver comunicato che oggi avrà luogo una riunione con i rappresentanti sindacali, fa presente che il nodo principale è rappresentato dal rapporto tra i compiti dello Stato, quelli delle autonomie locali e le peculiarità di ogni Fondazione. Rimarca altresì la necessità di siglare in tempi rapidi il contratto nazionale, in base al quale potranno poi essere discussi i contratti integrativi, onde valorizzare le specificità di ciascun ente; in caso contrario, gli accordi aziendali saranno l'unico elemento di riferimento e rischieranno di far saltare i bilanci.

Si sofferma quindi sul ruolo degli enti locali, sottolineando come la pressante richiesta di un intervento statale contrasti con le rivendicazioni di maggiore autonomia: ritiene invece che quest'ultima sia la condizione

essenziale affinché lo Stato possa fare un passo indietro. Pur riconoscendo le difficoltà finanziarie di alcune realtà territoriali, reputa indispensabile creare una sinergia tra le Regioni e tra le Fondazioni, nella prospettiva di diminuire i costi e favorire le collaborazioni per la produzione e gli allestimenti.

Per questi motivi, invita il relatore a considerare favorevolmente i predetti emendamenti 1.31, 1.63, e 1.95.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dà atto al Ministro di aver riferito su aspetti centrali in ordine alla riunione con i sovrintendenti. Si interroga però sull'opportunità di iniziare questa mattina le votazioni, atteso che gli esiti dell'incontro fissato per questo pomeriggio con i sindacati potrebbero apportare ulteriori contributi.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede informazioni circa i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il PRESIDENTE precisa che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea e quindi le votazioni potranno iniziare anche in assenza dei prescritti pareri. Qualora la Commissione dovesse approvare emendamenti su cui la Commissione bilancio esprimerà parere contrario, è facoltà del relatore ritirare dette proposte emendative in Aula. Avverte dunque che si passerà alle votazioni.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento Tit.1 prende la parola il senatore VITA (*PD*), il quale evidenzia come la proposta non rechi solo una modifica terminologica, bensì prefiguri la possibilità di sopprimere quegli articoli ultronei rispetto all'argomento principale del decreto-legge, costituito dal riordino delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Il ministro BONDI, in una breve interruzione, chiede chiarimenti circa la presunta volontà di sopprimere anche l'articolo 7, sull'IMAIE.

Il senatore VITA (*PD*), premettendo di condividere l'urgenza di riordinare l'IMAIE, ritiene preferibile che ciò avvenga in un provvedimento autonomo, che il suo Gruppo sarebbe disponibile ad approvare in tempi rapidissimi. Raccomanda infine l'approvazione del Tit.1, ribadendo che il cambiamento del titolo potrebbe simbolicamente dimostrare la volontà di un confronto di merito sulla riforma delle Fondazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa astensione della senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), l'emendamento Tit.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MARCUCCI (*PD*), che dissente nettamente dalla filosofia del

provvedimento e propone pertanto la soppressione dell'articolo 1. Rileva altresì criticamente che la compressione dei tempi di esame rende il confronto superficiale e non approfondito.

Nel prendere atto con compiacimento che l'Esecutivo abbia iniziato il dialogo con gli operatori del settore, sottolinea tuttavia che tali incontri avrebbero dovuto essere svolti prima della stesura del testo. Ribadisce inoltre le critiche all'articolo 1, che rappresenta in sostanza una delega di tutto il riordino delle Fondazioni. Benché le affermazioni del Ministro aprano spiragli in vista di un dialogo effettivo, esprime preoccupazione sul piano delle risorse, in quanto il coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni in termini finanziari rischia di essere ancor più difficile alla luce dei tagli che il Governo si accinge ad effettuare attraverso la manovra economica in atto. Ciò non consente dunque serenità di giudizio.

Domanda indi chiarimenti sul numero di regolamenti di delegificazione previsti e se essi riguardino più Fondazioni raggruppate per ambito geografico oppure se ciascuna sarà destinataria di un autonomo provvedimento. Ravvisa dunque una certa approssimazione nella formulazione del testo, ritenendo che i criteri non siano esaustivi e finiranno per esser privi di forza. Lamenta altresì il modesto e parziale coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, già private di un dibattito di merito in questa fase.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'1.3 che, unitamente ai successivi emendamenti, rappresenta un'alternativa al contenuto del decreto-legge, introducendo norme dirette sullo statuto e sugli organi delle Fondazioni. Si dichiara perciò stupito del parere contrario espresso dal relatore in quanto detti emendamenti avrebbero potuto rappresentare un'occasione per un approfondimento sui contenuti. Pur apprezzando il parere favorevole reso sugli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4, paventa il rischio che essi ricevano un parere contrario della Commissione bilancio e dunque si sarebbe aspettato delle proposte da parte del Governo circa la copertura. Segnala infine che l'1.3 prefigura un quadro completo e definito consentendo grandi margini di autonomia alle Fondazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 non è approvato.

Il senatore VITA (*PD*) chiede al Ministro di riferire in Commissione circa l'incontro che avrà nel pomeriggio con i sindacati, tanto più che gli articoli 2 e 3 sono quelli più contestati sul piano sociale. Laddove vi fosse la volontà politica di sopprimere tali disposizioni, anche alla luce della riunione con le organizzazioni sindacali, ciò costituirebbe infatti un passaggio innovativo tale da condizionare il prosieguo dell'*iter*.

Il ministro BONDI assicura che riferirà in Commissione sui contenuti della prevista riunione. Comunica altresì che, come anticipato anche ai so-

vrintendenti, la clausola del taglio delle retribuzioni integrative in caso di mancata stipula del contratto nazionale ha una funzione di monito, per giungere in tempi brevi ad un accordo collettivo nazionale. Qualora fossero avanzate proposte alternative per raggiungere lo stesso scopo, esse sarebbero attentamente valutate dal Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2150

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.81 (testo 2)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera f), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici».

210^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 25 maggio.

Prima di riprendere le votazioni, il relatore ASCIUTTI (*PdL*), modificando il parere espresso questa mattina, tiene ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.100 a condizione che siano espunte le lettere *d*) ed *h*) e che alla lettera *l*) le parole «in particolare garantendo agevolazioni» siano sostituite con le altre «eventualmente intervenendo con agevolazioni». Fa presente quindi che il parere è analogamente favorevole sugli emendamenti 1.95, 1.91, 1.90, 1.35, 1.96, 1.98, 1.99 e 1.94 (oltre che 1.93 su cui si è già espresso favorevolmente questa mattina), che ne ripropongono separatamente i contenuti. Ciò, al fine di dimostrare disponibilità nei confronti della risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione nel marzo 2009 benché, rileva, le indicazioni ivi contenute fossero di natura più politica che immediatamente prescrittiva.

Il senatore PITTONI (*LNP*), ringraziando il relatore per la sua disponibilità, accede al suo invito e riformula l'1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario GIRO esprime parere favorevole all'1.100 (testo 2).

Riprendono le votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'1.4 prende la parola il senatore MARCUCCI (PD), il quale ribadisce che la logica degli emendamenti del suo Gruppo è di intervenire sui contenuti del riordino, a differenza del testo proposto dal Governo che si configura come una vera e propria «delega in bianco». Dopo aver rilevato criticamente gli stretti margini di intervento delle Commissioni parlamentari, delinea le finalità dell'1.4 nella prospettiva di aggiornare il decreto legislativo n. 367 del 1996 per quanto concerne l'assemblea dei soci. Dà indi conto dei compiti spettanti a tale organo, sottolineando il collegamento con i successivi emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Ritiene altresì che l'attribuzione al sindaco della presidenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche rischia di non giovare al loro funzionamento, a partire dalla contrattazione. La proposta emendativa mira altresì ad eliminare gli automatismi, a mantenere l'elevato prestigio dell'ente e a garantire una gestione più attenta. Sottolinea peraltro che, pur gravitando in un sistema pubblico, le Fondazioni devono veder incentivata la presenza dei privati o delle banche.

Dopo essersi soffermato sull'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, richiama le affermazioni del ministro Bondi rese questa mattina in Commissione. Al riguardo, pur riconoscendo segnali di apertura, rimarca negativamente i vincoli imposti alle Regioni e agli enti locali sul piano finanziario; secondo il Ministro, lo Stato non intenderebbe ristabilire l'entità delle risorse alle Fondazioni bensì chiede uno sforzo ulteriore agli enti territoriali in cambio di una presunta maggiore autonomia. Ciò è a suo giudizio in contrasto con le decisioni dell'Esecutivo in ordine alla manovra economica che taglia drasticamente i fondi alle Regioni. Invoca perciò maggiore chiarezza da parte del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 viene respinto.

Il senatore MARCUCCI (PD) raccomanda l'approvazione dell'1.5, dichiarandosi deluso rispetto al parere espresso dal Ministro, atteso che a fronte di uno sforzo notevole compiuto dalla propria parte politica per dare sostanza al provvedimento non è corrisposta una analoga volontà dell'Esecutivo di confrontarsi sui contenuti, sulla *governance* e sulle ragioni del presunto cattivo funzionamento. Avrebbe perciò auspicato un quadro più completo ed una visione più circostanziata circa i regolamenti che l'Esecutivo si accinge ad elaborare. Sollecita dunque il Governo a rendere note le modalità con cui saranno riordinate le diverse Fondazioni, ad esempio se sulla base di un regolamento per ciascuna, oppure di provvedimenti omogenei per gruppi di enti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'1.6 prende nuovamente la parola il senatore MARCUCCI (PD), il quale tiene a sottolineare il rilievo del consiglio di amministrazione, tanto più che il presunto parziale falli-

mento del decreto legislativo n. 367 del 1996 sarebbe legato proprio ad una particolare interpretazione delle funzioni di tale organo principale. Rammenta quindi i compiti spettanti al consiglio di amministrazione, tra cui la nomina del direttore generale tra persone dotate di specifica esperienza, e nonché la sua revoca. Afferma altresì che, attraverso questi emendamenti, il suo Gruppo ha fatto tesoro del dibattito svolto nei mesi scorsi e nella precedente legislatura, onde riempire di significato la riforma organica del comparto.

Osserva peraltro che l'impegno finanziario chiesto ai privati dovrebbe presupporre la possibilità per le Fondazioni di contare su risorse certe al fine di poter programmare l'attività artistica e approvare i bilanci. Si riallaccia in proposito all'audizione del sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, secondo il quale l'ente di riferimento, pur avendo compiuto un importante risanamento, ha chiuso l'anno in perdita poiché è stato ridotto il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in corso d'opera. In tali circostanze, ritiene che non possa essere preteso l'equilibrio di bilancio. Rinova perciò l'invito al Governo a rendere note le misure che intenderà attuare per via regolamentare, non ritenendo sufficienti generiche disponibilità al confronto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 viene respinto.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.7, esprimendo rammarico per il fatto che la Commissione non sia stata protagonista di un riassetto del sistema. Ritiene infatti che, considerata la condivisione già registratasi sulle linee di riforma, sarebbe stato possibile approvare un provvedimento ordinario nei tempi previsti per la conversione del decreto-legge ottenendo la soddisfazione di tutti gli operatori e i fruitori dello spettacolo. Nel ricordare che la Commissione si era già espressa unanimemente su un atto di indirizzo nel marzo 2009, reputa infatti che la cultura rappresenti un tema unitario per tutti gli schieramenti.

Fa presente poi che il direttore generale potrebbe essere una figura innovativa, unendo competenze manageriali alla direzione artistica della Fondazione, nell'ottica di assicurare trasparenza di gestione. Conviene peraltro con il senatore Marcucci sull'esigenza di fondi certi senza i quali è impossibile una programmazione ragionevole, tanto più che il FUS è in diminuzione e che il contributo dei privati non è affatto prevedibile.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 viene respinto.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara quindi il voto favorevole sull'1.8, rilevando come, a fronte di difficoltà finanziarie e di maggiori controlli, sarebbe stata necessaria un'analisi dettagliata delle criticità del comparto, onde capire se e in che misura si sono verificati sprechi e malfunzionamenti. In caso affermativo essi sarebbero dovuti peraltro essere denunciati dai revisioni dei conti. Si domanda dunque le ragioni di questa

assenza di assunzione di responsabilità, invitando la maggioranza ad entrare nel merito delle proposte, a partire dalla composizione del collegio dei revisori. Sottolinea inoltre che l'emendamento in questione prevede la designazione di due componenti del collegio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a testimonianza della volontà della propria parte politica di salvaguardare una corretta logica contabile.

Ribadisce comunque che dal decreto-legge non emerge alcuna intenzione chiara di risanamento e di riorganizzazione delle Fondazioni, mentre traspare solo la fretta di ottenere meri risparmi.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*), ribadendo il parere contrario sull'1.8, tiene a precisare che, in assenza di alcun provvedimento del Governo, molte Fondazioni rischiano addirittura il fallimento, per cui l'inazione dell'Esecutivo rappresenterebbe un atto di irresponsabilità.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 viene respinto.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'1.9, sottolineandone la rilevante portata strategica. Istituito una Conferenza dei presidenti delle Fondazioni, esso rappresenta infatti l'occasione per confermare la tanto conclamata volontà di promuovere sinergie fra le istituzioni. In particolare la Conferenza costituirebbe la sede deputata al coordinamento delle attività, consentendo di superare l'attuale incapacità di portare gli spettacoli fuori dagli enti che li hanno prodotti. In tal modo si conseguirebbe anche una maggiore omogeneizzazione sociale e territoriale, dando opportunità analoghe a tutti i cittadini.

Nel sottolineare come tale emendamento, unitamente a quelli immediatamente precedenti e successivi, lungi dall'assumere natura ostruzionistica, configuri un modello alternativo di *governance* delle Fondazioni, si rammarica per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, sollecitando un ripensamento.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ribadisce quanto già affermato in sede di espressione del parere e cioè che tali argomenti saranno più opportunamente affrontati in sede di esame degli schemi di regolamento, quando essi saranno sottoposti al parere parlamentare. Del resto, chiarisce che non è possibile approvarli in questa sede in quanto sono formulati come sostitutivi dell'articolo 1 e quindi si escludono a vicenda. Più coerente sarebbe stata a suo avviso la scelta di presentarli unitariamente, quale unico emendamento sostitutivo dell'articolo 1. In tal senso, ne stigmatizza quindi il carattere ostruzionistico.

Il senatore COSENTINO (*PD*) si dice colpito dalle argomentazioni logiche del relatore, che lo inducono ad un voto di astensione dal dissenso dal suo Gruppo, che gli consente di svolgere alcune osservazioni. Pur convenendo che gli emendamenti siano attualmente formulati come alternativi

fra loro, invita infatti il relatore e la maggioranza ad accoglierne la sostanza in altra forma, a testimonianza dell'effettiva condivisione di merito.

Il presidente POSSA (*PdL*) osserva che l'emendamento 1.9 lede l'autonomia delle Fondazioni prevedendo, alla lettera *a*) del comma 2, un coordinamento dei rispettivi programmi e, al comma 3, prescrizioni vincolanti della Conferenza sulle Fondazioni. In considerazione del suo carattere centralistico, dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Sull'emendamento 1.10, dichiara il voto favorevole il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale rivendica la scelta del suo Gruppo di aver presentato un emendamento autonomo per ogni argomento ritenuto di particolare rilevanza. Nulla vieta peraltro al rappresentante del Governo o al relatore, prosegue, di cogliere il senso politico di tali proposte e suggerirne una diversa formulazione. In tal senso, manifesta piena disponibilità ad un confronto di merito, ad esempio sulle considerazioni del Presidente in ordine all'1.9.

Quanto in particolare all'1.10, ne sottolinea il rilievo in tema di patrimonio e di gestione, evidenziando come esso detti opportune modalità di esercizio per il diritto esclusivo della Fondazione sull'utilizzo del nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, secondo una concezione più moderna e dinamica, in linea con l'evoluzione europea.

L'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.11 che, analogamente ai successivi 1.12 e 1.13, dispone un potenziamento del ruolo delle Regioni. In particolare, l'1.11 prevede il coinvolgimento della Regione sui provvedimenti di decadenza delle Fondazioni dai diritti e dalle prerogative ad essa riconosciuti. Rileva infatti che il decreto-legge, oltre ad essere affetto dagli innumerevoli limiti già messi in luce, potrebbe anche essere presto oggetto di un ricorso alla Corte costituzionale per lesione delle prerogative regionali, risultando del tutto irrispettoso del nuovo Titolo V della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.11.

Sull'emendamento 1.12, il senatore VITA (*PD*) richiama le considerazioni rese in ordine al precedente 1.11 e dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.12 è respinto.

Quanto all'emendamento 1.13, il senatore MARCUCCI (*PD*) conferma l'intento di un maggior coinvolgimento delle Regioni, tanto più indispensabile a fronte del crescente impegno finanziario loro imposto. Egli deplora pertanto che il riassetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nella impostazione del Governo, non assegni alle autonomie territoriali il giusto ruolo e si augura che il Governo voglia porre rimedio a tale inaccettabile lesione.

Posto ai voti l'emendamento 1.13, non è accolto, così come – con separata votazione – l'1.14.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sostiene con forza le ragioni dell'1.15, che introduce misure fiscali concrete volte a favorire la partecipazione dei privati alle Fondazioni. Pur prendendo atto delle dichiarazioni del relatore in ordine alla disponibilità a confrontarsi su questi temi in sede di regolamenti, si augura che almeno sull'incentivazione fiscale ai privati si realizzi una svolta immediata, capace di innescare un meccanismo virtuoso che compensi il drammatico disimpegno dello Stato.

La Commissione respinge l'1.15.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara il suo voto favorevole all'1.16. Al riguardo dichiara che, pur condividendo l'obiettivo del riassetto, dissente completamente dalle modalità proposte, atteso che i criteri elencati per la delegificazione sono talmente generici da attribuire al Governo i più ampi margini di discrezionalità. Benché la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge e consenta quindi interventi di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, giudica politicamente del tutto inopportuna questa strada, tanto più che lo stesso relatore Ascutti ha dichiarato disponibilità di merito nei confronti delle proposte dell'opposizione. Insiste quindi affinché i contenuti della riforma siano discussi in questa sede, anziché rinviati ad atti di normazione secondaria.

Il PRESIDENTE osserva che l'eventuale accoglimento degli emendamenti 1.16 e 1.17 (identici fra loro), volti alla soppressione del comma 1, cancellerebbe le premesse dei successivi commi 2 e 3, i quali risulterebbero così privi di fondamenta. Ritiene quindi che detti emendamenti configurino, nella sostanza, emendamenti soppressivi dell'intero articolo, su cui tuttavia la Commissione si è già espressa negativamente nella seduta antimeridiana di oggi. Li dichiara pertanto inammissibili.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'1.18, che posticipa la data di emanazione dei regolamenti, giudicando irrealistica quella di un anno attualmente prevista in questa sede.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 non è accolto,

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento 1.19 riguarda tematica affrontata al comma 2, al quale peraltro sono presentati analoghi emendamenti della medesima parte politica. Lo dichiara pertanto inammissibile in questa sede.

La Commissione respinge indi l'1.20.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), alla luce del parere espresso dal relatore sull'1.21, dichiara di ritirarlo riservandosi di riformularlo per l'Assemblea. Sottolinea comunque l'esigenza di tener conto degli attuali livelli occupazionali, pur convenendo che la questione abbia sfumature diverse con riferimento al Petruzzelli.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITA (*PD*), l'1.22 è posto ai voti e respinto, con conseguente preclusione dell'1.23.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2150**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100 (testo 2)**

PITTONI, CAGNIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i Superintendenti delle Fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

b) costituire un tavolo di confronto con le diverse Fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

d) stabilire che gli statuti delle Fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscono con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;

e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

f) prevedere che sia mantenuta la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo – lirica, balletto, musica sinfonica – come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle Fondazioni;

g) prevedere la possibilità di specifici finanziamenti statali per le Fondazioni, con funzione perequativa e premiante, in ragione dei risultati culturali più interessanti sul piano delle proposte, della qualità e dei progetti culturali;

h) mettere in campo ogni azione volta ad incentivare l'intervento nel settore dei soggetti privati, eventualmente intervenendo con agevolazioni fiscali alla contribuzione privata;

i) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro *mission* di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 27 maggio 2010

151^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (n. COM (2010) 145 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio scorso.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione sull'atto comunitario in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 145 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare;

preso atto che la revisione oggetto della Proposta in questione non comporta nel caso di specie modifiche sostanziali al predetto regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, non essendo stato introdotto nessun mutamento circa il profilo teleologico del predetto atto, né tanto meno circa la tipologia delle misure finanziate e la relativa dotazione finanziaria;

considerato altresì che talune modifiche sono legate all'evoluzione del quadro legislativo inerente alla materia in questione, altre sono finalizzate a intervenire, in maniera limitata, sul campo di applicazione di talune misure, per meglio rispondere alle attuali esigenze del settore, altre ancora, infine, sono finalizzate a chiarire la portata delle azioni da attuare, relativamente alla materia di cui trattasi;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi fin qui enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in esame, premesso che:

la Commissione europea, in una lettera inviata dal presidente Barroso ai presidenti delle Camere nazionali il primo dicembre 2009, fa presente che i Parlamenti «dovranno formulare pareri che differenzino nella

misura del possibile gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dalle osservazioni attinenti al merito della proposta»;

la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato intende avvalersi di tale facoltà, esprimendo le proprie osservazioni anche in riferimento al merito dell'atto comunitario in esame;

formula le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5 dell'atto comunitario in questione, appare condivisibile la scelta di integrare la raccolta dei dati anche con le variabili socio-economiche, quanto mai significative, anche nella prospettiva di tutelare il ruolo della pesca costiera, che pur essendo piuttosto trascurata in ambito comunitario, riveste tuttavia un'importanza considerevole per l'Italia, essendo incentrata su una rete di piccole imprese di carattere artigianale, connotate da tradizioni antiche, strettamente connesse con la stessa identità nazionale del Paese;

è auspicabile che nella ridefinizione degli *stock*, citata all'articolo 11, si tenga conto della tipologia e della dimensione dell'attività ittica, ed altresì venga contemperata l'esigenza di protezione e conservazione degli *stock* ittici, sicuramente condivisibile, con le istanze economiche, sociali e ambientali, nella prospettiva di garantire un tenore di vita accettabile per gli operatori della grande e piccola pesca, come pure un'adeguata redditività dell'attività in questione, oltre che, beninteso, un'adeguata sostenibilità ambientale.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'Accesso

Giovedì 27 maggio 2010

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMIZIO

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito, illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dal 3 al 15 giugno 2010.

Mette pertanto ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

L'elenco delle domande accolte viene comunicato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 13,40).

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva il calendario trasmesso dalla RAI per l'accesso alla trasmissione «10 minuti di» per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 3 al 15 giugno 2010.

La seduta termina alle ore 13,45.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 27 maggio 2010)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

consultati i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo per il periodo compreso tra giovedì 3 giugno e martedì 15 giugno 2010, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

«3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999»;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommis-

sione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva sono le seguenti:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6165	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	La ricerca come servizio al malato: l'esperienza delle strutture ospedaliere Fatebenefratelli	TELEVISIVA
6170	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani	Salute senza frontiere: un progetto itinerante per l'assistenza sanitaria gratuita	TELEVISIVA
6218	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Credito al consumo e sovraindebitamento delle famiglie	TELEVISIVA
6222	Associazione italiana Tinnitus Acufene	Smuovere il Ministero della Salute per il riconoscimento della patologia dell'acufene	TELEVISIVA
6258	Associazione culturale "Agorà di Isabella di Morra"	Isabella di Morra nel Rinascimento.	TELEVISIVA
6289	Lega Anti Vivisezione	L'alimentazione vegetariana: una scelta etica e salutare	TELEVISIVA
6310	Centro studi e ricerche Francesco Grisi	L'impegno culturale di Francesco Grisi	TELEVISIVA
6319	Federazione italiana comunità terapeutiche	La doppia diagnosi	TELEVISIVA
6346	Laboratorio Privacy Sviluppo	La persona protagonista: ricerche e attività del Laboratorio	TELEVISIVA
6351	Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario	Aiuto pubblico allo sviluppo. La situazione in Italia, DPEF e Finanziaria	TELEVISIVA
6361	Comitato Nazionale Minoranze Etnico-Linguistiche Italia	Le etnie storiche e i valori antropologici	TELEVISIVA
6368	Centro Europa 2	Archecosta	TELEVISIVA
6377	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto per una globalizzazione a misura d'uomo	TELEVISIVA
6383	Associazione Vita Universale	Presentazione del libro "Reincarnazione" nella fede del cristianesimo originario. Affrontare la vita in modo diverso, con più speranza e sicurezza	TELEVISIVA
6402	Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna	La piazza nella poesia italiana del Novecento	TELEVISIVA
6432	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	Donne nella storia	TELEVISIVA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6434	Associazione per il cinema e il turismo	XII edizione del Festival europeo del cinema amatoriale e semiprofessionale	TELEVISIVA
6436	Mentoring USA-Italia	Mentoring Usa/Italia	TELEVISIVA
6446	Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia	Liberi dal panico - Non vivere mai senza vita	TELEVISIVA
6450	Consiglio Italiano per i rifugiati Onlus	Rifugiati: sopravvivere alla tortura	TELEVISIVA
6451	Comitato Nazionale contro mobbing-bossing scolastico	Abnorme aumento dei trasferimenti dei docenti: fuga di massa da troppe Scuole sempre più feudalizzate dall'Autonomia alla ricerca di una scuola vivibile.	TELEVISIVA
6452	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere per ballare	TELEVISIVA
6428	Associazione romana artisti associati	Gran Premio della canzone italiana - Vetrina per un disco	TELEVISIVA
6389	Fondazione Ant Italia Onsul	A.N.T.: un nuovo modello di welfare	RADIOFONICA
6447	Associazione Liberi dal Panico e Dall'Ansia	Liberi dal panico - Non vivere mai senza vita	RADIOFONICA

